

**Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio  
relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata**

(2000/C 200/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii), e l'articolo 63, punto 3, lettera a),

vista l'iniziativa della Repubblica francese<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento s'iscrive nella scia dell'acquis di Schengen, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) Tra il momento in cui una persona, titolare di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato membro, arriva nel territorio di questo Stato e il momento in cui essa riceve un titolo di soggiorno che le consenta di circolare liberamente nel territorio degli altri Stati membri può intercorrere un certo lasso di tempo.
- (3) È opportuno agevolare la libera circolazione dei titolari di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in attesa del titolo di soggiorno mediante una disposizione ai cui sensi tale visto, che consente attualmente solo un transito attraverso il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato che ha rilasciato detto visto, avrebbe al tempo stesso valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, purché il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
- (4) Tale misura costituisce un primo passo verso l'armonizzazione delle condizioni di rilascio dei visti nazionali per soggiorni di lunga durata.

- (5) Occorre pertanto modificare la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e l'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sostituito dal seguente:

*«Articolo 18*

I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione. Per un periodo di tre mesi dalla data iniziale di validità, un visto di questo tipo può avere altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se il titolare soddisfa le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e). In caso contrario, tale visto permette soltanto al titolare di transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro sul cui territorio desidera transitare.»

*Articolo 2*

Alla parte I dell'Istruzione consolare comune, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Visto per soggiorni di lunga durata

I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa.

<sup>(1)</sup> GU C 2000 del 13.7.2000, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C ...

<sup>(3)</sup> GUL 176 del 10.7.1999, pag. 1.

Per una durata di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno inoltre valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e) della convenzione, riportate nella parte IV della presente istruzione. In caso contrario, tale visto consente al suo titolare soltanto il transito per il territorio degli Stati membri per il raggiungimento del territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere

a), d) ed e) o figuri nell'elenco nazionale delle persone non ammissibili dello Stato o degli Stati membri nel cui territorio desidera transitare.»

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ...

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

...

---